

ORIGINALE DIREZIONE: Patrimonio

SERVIZIO: Demanio Patrimonio e Politiche per la Casa

ASSESSORATO: Patrimonio

8 MAR. 2013
IX 199

Proposta al Consiglio

Proposta di delibera prot. n° 04.....del 29/02/2013

Categoria Classe Fascicolo

Annotazioni

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE - DELIB. N° 934

OGGETTO: PROPOSTA AL CONSIGLIO:

Dichiarazione di inservibilità ed autorizzazione alla retrocessione in favore del sig. Arena Giuseppe nato a Napoli il 06/11/1948 in qualità di proprietario del suolo sito in Napoli, II Traversa Contrada Porchiano Fg 116 particella ex 611 oggi 1545, mq. 118, già oggetto d'esproprio nell'ambito del P.S.E.R. di cui alla legge 219/81.

Il giorno11 APR. 2013....., nella residenza comunale convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta comunale. Si dà atto che sono presenti i seguenti n°12..... Amministratori in carica:

SINDACO:

Luigi de MAGISTRIS

P

ASSESSORI:

Tommaso SODANO

P

Carmine PISCOPO

Assente

Alessandra CLEMENTE

P

SALVATORE PALMA

P

Luigi DE FALCO

P

Annamaria PALMIERI

P

Antonella DI NOCERA

P

ENRICO PANINI

P

Anna DONATI

P

Giuseppina TOMMASIELLI

P

Marco ESPOSITO

P

Bernardino TUCCILLO

P

Nota bene: Per gli assenti viene apposto, a fianco del nominativo, il timbro "ASSENTE"; per i presenti viene apposta la lettera "P")

sume la Presidenza: Siudeo.. luigi de Magistris.....

siste il Segretario del Comune: de Gallo... Virtuoso.....

IL PRESIDENTE

Instatata la legalità della riunione, invita la Giunta a trattare l'argomento segnato in oggetto.

LA GIUNTA, su proposta dell'Assessore al Patrimonio Arch. Carmine Piscopo
L'SECRETARIO GENERALE

Premesso che

2

- che il Comune di Napoli è subentrato al Commissario Straordinario di Governo per la realizzazione del P.S.E.R. Ex legge nr. 219/81, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 354/99;
- che il sig. Arena Giuseppe nato a Napoli il 06/11/1948, in data 08/10/2009 presentava istanza di retrocessione per i terreni indicati al catasto al foglio 116 p.lle 611 e 612 Contrada Porchiano;
- che il Servizio Patrimonio e Demanio trasmetteva con nota nr. 4468 del 10/11/2009 l'istanza del sig. Arena alla Direzione Centrale VI Coordinamento Area Attività ex CIPE per le verifiche circa l'esattezza delle particelle catastali richieste;
- che il sig. Arena Giuseppe in data 18/11/2009 presentava nuova istanza di retrocessione limitata alla sola particella 611;
- che la Direzione Centrale VI Coordinamento Area Attività CIPE, causa discordanza sui riferimenti catastali, invitava, con nota 1906 del 10/12/2009, il sig. Arena Giuseppe ad un incontro al fine di verificare univocamente l'area oggetto di retrocessione;
- che in data 11/12/2009 il sig. Arena Giuseppe si presentava presso i locali del Servizio Espropri al fine di individuare esattamente le aree da retrocedere, identificandole in catasto al foglio 116 particelle 611-613 ;
- che a seguito di convocazione effettuata con fax prot. 582 dell'11/12/2009 (all.6), si effettuava puntuale sopralluogo a cura dei funzionari del CIPE, alla presenza del sig. Arena Giuseppe;
- che, pertanto, la Direzione Centrale VI Coordinamento Area Attività Cipe con nota 82 del 20/01/2010 dichiarava l'inservibilità ai fini dell'attuazione di interventi ex titolo VIII legge 219/81;
- che il Servizio Espropri, con note nr. 104 del 28/05/2010 e nr. 1021 del 08/06/2010, confermava l'esito del predetto verbale, evidenziando la necessità di procedere al frazionamento della particella originale nr. 611 del foglio 116, per poter addivenire alla retrocessione parziale dell'area;
- che il Servizio Demanio e Patrimonio, pertanto , con nota 2641 del 21/07/2010, richiedeva al sig. Arena Giuseppe un'operazione di tipo mappale per il frazionamento che, ai sensi del D.P.R.. nr. 327/2001 art. 47: "è da farsi a cura del soggetto interessato a ricevere la retrocessione";
- che il sig. Arena Giuseppe in data 17/11/2010 presentava al Servizio Patrimonio il frazionamento richiesto della p.lle 611 ;
- che il sig. Arena Giuseppe in data 11/04/2011 integrava la propria istanza di retrocessione, affermando di aver espletato pratica di frazionamento per la particella 1544;
- che il Servizio Demanio e Patrimonio con nota 273754 del 28/04/2011, al fine di verificare l'opportunità che il Comune esercitasse il diritto di prelazione sull'immobile in questione, ai sensi del D.P.R. 327/01 articoli 46 e ss; interpellava vari servizi comunali, per accertare l'eventuale esistenza di opere o di progetti di pubblica utilità sull'area de quo ;
- che detti Servizi comunali fornivano tutti, per le rispettive competenze, parere non ostativo alla retrocessione, ad eccezione dell'VIII Direzione Centrale Sviluppo commerciale artigianale e turistico, per la quale comunque si intende acquisito il parere non ostativo alla retrocessione, in quanto ormai decorsi i 45 gg., ai sensi dell'art. 16 della legge 241/90 in materia di pareri richiesti

gli organi consultivi;

SIDERATO

- che dal frazionamento effettuato la maggiore consistenza della particella 611 è stata suddivisa in particelle 1544 e 1545;
- che il sig. Arena Giuseppe in data 17/01/2012 ha rettificato la sua richiesta dichiarando che la particella da retrocedere è la 1545;
- che il Servizio Demanio e Patrimonio ha rinnovato la richiesta ai vari servizi comunali per accertare l'eventuale esistenza di opere od i progetti di pubblica utilità sulla particella 1545;
- che i servizi interpellati fornivano tutti, per le rispettive competenze, parere non ostante alla retrocessione, ad eccezione della Direzione Sicurezza e Mobilità Urbana Servizi dati e regolazione semaforica e la VI Municipalità Ponticelli- Barra - San Giovanni a Teduccio, per le quali comunque si intende acquisito il parere non ostante alla retrocessione, ai sensi dell'art. 16 della legge 241/90 in materia di pareri richiesti agli organi consultivi;
- che il Servizio Tecnico Patrimonio con nota 492060 del 13/06/2012 determinava il prezzo della retrocessione da richiedere al sig. Arena Giuseppe in €. 1.174,10 ;
- che il sig. Arena Giuseppe formalmente accettava detto prezzo con dichiarazione acquisita dal Servizio Demanio Patrimonio e Politiche per la Casa con nota 22060 del 10/01/2013.

VISTO

- l'atto notarile di donazione registrato in data 01/04/1980 al nr. 3925/B con il quale il sig. Arena riceveva in donazione dalla madre Esposito Pasqualina nata a Napoli il 23/09/1918 la zona di terreno sita alla contrada Porchiano della superficie di metri quadrati 250, oggetto di espropriazione e ora di retrocessione;
- il decreto di espropriazione nr. 3625 del 23/10/90 con il quale veniva disposta l'espropriazione definitiva a favore della gestione di liquidazione delle attività del Sindaco di Napoli – *Commissario Straordinario di Governo* – degli immobili siti nel tenimento del Comune di Napoli contraddistinti dai seguenti dati catastali e di proprietà della ditta di seguito indicata: Esposito Pasqualina nata a Napoli il 23/09/1918 partita 24085 Fg. 116 particella 611 di metri quadrati 268 ;

RITENUTO

che si debba procedere alla retrocessione in favore del sig. Arena Giuseppe del suolo espropriato, applicando come corrispettivo dovuto al contraente il valore determinato dal Servizio Tecnico Patrimonio pari in €. 1.174,10

Si allegano – quale parte integrante del presente atto – i seguenti documenti, composti, complessivamente, da n. 70 pagine, progressivamente numerate:

- *istanza di retrocessione del sig. Arena Giuseppe presentata all'Amministrazione comunale nell'ottobre 2009;*
- *nota nr. 4468 del 10/11/2009;*
- *istanza di rettifica di retrocessione del sig. Arena Giuseppe del 18/11/2009;*
- *nota 1906 del 10/12/2009;*
- *verbale del 11/12/2009;*
- *fax 582 dell'11/12/2009;*
- *verbale del 16/12/2009;*

L'OPERE DI... / *[Firma]*

- nota nr. 82 del 20/01/2010 ;
- note 104 del 28/05/2010 e nr. 1021 del 08/06/2010;
- nota 2641 del 21/07/2010;
- *frazionamento effettuato dal sig. Arena;*
- *nota di integrazione del sig. Arena;*
- *richiesta di inservibilità ai vari servizi comunali nota nr. 273754 del 28/04/2011;*
- *pareri non ostantivi da parte dei Servizi comunali;*
- *richiesta parere non riscontrato dal servizio Sviluppo commerciale artigianale e turistico nota 489683 del 27/07/2011;*
- *nota di rettifica da parte del sig. Arena Giuseppe del 17/01/2012;*
- *richiesta pareri del servizio Demanio e Patrimonio ai vari servizi comunali di inservibilità sulla particella 1545;*
- *riscontro di parere non ostantivo dei vari servizi sulla particella 1545;*
- *determinazione del prezzo della retrocessione da parte del Servizio Tecnico del Patrimonio;*
- *accettazione del prezzo da parte del sig. Arena Giuseppe;*
- *atto di donazione della conservatoria dei registri Immobiliari di Napoli;*
- *decreto di espropriaione nr. 3627 del 23/10/1990.359 del 25.07.2005;*
- *planimetrie*
- *dichiarazione firmata dal sig. Arena Giuseppe ai fini del programma 100 della R.P.P. 2010/2012*

La parte narrativa, i fatti, gli atti citati, le dichiarazioni ivi comprese sono vere e fondate e quindi redatte dal Dirigente del Servizio sotto la propria responsabilità tecnica, per cui sotto tale profilo, lo stesso dirigente qui di seguito sottoscrive

*IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Demanio Patrimonio e Politiche per la Casa
D.ssa Elvira Capecelatro*

CON VOTI UNANIMI

DELIBERA

- 1) Dichiarare l'inservibilità per le esigenze di completamento del P.S.E.R. Di cui alla legge 219/81, nonché per altri progetti di pubblica utilità, dell'immobile sito in Napoli, già oggetto d'esproprio nell'ambito del P.S.E.R. Di cui alla legge 219/81, contraddistinto in catasto terreni al Fg. 116 particella 1545 ex 611;
- 2) Autorizzare la retrocessione in favore del sig. Arena Giuseppe, nato a Napoli il 06.11.1948, che ne ha fatto apposita richiesta, del suolo sito in Napoli – Ponticelli II Contrada Porchiano foglio 116 p.la 1545 ex 611 pari a 118 mq;
- 3) stabilire il corrispettivo della retrocessione in €. 1.174,10, in maniera conforme alla stima dell'immobile effettuata dai competenti uffici comunali ai sensi dell'art. 48 c. 3 D.P.R. 327/2001 ed espressamente accettata dall'istante;
- 4) demandare al Servizio Gare d'Appalto gli adempimenti necessari per la stipula del contratto di retrocessione tra il Comune di Napoli e l'istante sig. Arena Giuseppe, con l'espressa prescrizione che nel corpo del contratto venga inserita un'apposita clausola che dia atto che la retrocessione avviene nello stato di fatto e di diritto nel quale si trova l' immobile;
- 5) Sarà cura del Servizio Demanio Patrimonio e Politiche per la Casa ad eseguire gli adempimenti necessari per la cancellazione del cespite oggetto di retrocessione dall'inventario del patrimonio immobiliare comunale.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

D.ssa Elvira Capecelatro

VISTO

IL DIRETTORE CENTRALE

D.ssa Maria Aprea

L'ASSESSORE AL PATRIMONIO

Arch. Carmine Piscopo

Due emendamento su intercalare allegato
L SEGRETARIO GENERALE

SEGUE: deliberazione di Giunta Comunale n. 234 dell' 11/04/2013

S

La Giunta,

Letto il parere di regolarità tecnica;

Letto il parere di regolarità contabile;

Lette le osservazioni del Segretario Generale;

Con voti UNANIMI adotta l'atto come "Proposta al Consiglio" integrando in tal senso l'oggetto ed il dispositivo.

cnv

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
Luigi de Magistris

IL SEGRETARIO GENERALE

My



6

COMUNE DI NAPOLI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PROT. N. 0k DEL 28/02/13, AVENTE AD OGGETTO:

Dichiarazione di inservibilità ed autorizzazione alla retrocessione in favore del sig. Arena Giuseppe nato a Napoli il 06/11/1948 in qualità di proprietario del suolo sito in II Traversa Contrada Porchiano Fg. 116 particella ex 611 oggi 1545, mq. 118, già oggetto d'esproprio nell'ambito del P.S.E.R. di cui alla legge 219/81.

Il Dirigente del Servizio D.ssa Elvira Capecelatro esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il seguente parere di regolarità tecnica in ordine alla suddetta proposta: **FAVOREVOLE**

Dalla presente proposta non deriva né può derivare un aumento di spesa o una diminuzione di entrata, anche con riferimento agli esercizi successivi..

Addì.....

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
D.ssa Elvira Capecelatro

Pervenuta in Ragioneria Generale il ... 8 MAR 2013 Prot. 1X 199

Il Dirigente del Servizio di Ragioneria, esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, il seguente parere di regolarità contabile in ordine alla suddetta proposta:

V. perve allegati

IL RAGIONIERE GENERALE

Addì.....

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA ED IMPEGNO CONTABILE

La somma di €..... viene prelevata dal Titolo..... Sez.....
Rubrica..... Cap.....() del Bilancio 200....., che presenta
la seguente disponibilità:

Dotazione L.....

Impegno precedente L.....

Impegno presente L.....

Disponibile L.....

Ai sensi e per quanto disposto dall'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, si attesta la copertura finanziaria della spesa di cui alla suddetta proposta.

Addì.....

IL RAGIONIERE GENERALE

DIREZIONE CENTRALE

Servizi Finanziari

Controllo Spese

M

Prot. n. _____ del _____

Oggetto: PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE, reso ai sensi dell'art. 49, comma 1 D.Lgs 267/00, in ordine alla proposta di deliberazione del Servizio Demanio Patrimonio e Politiche per la Casa
Prot. 04 del 22/02/2013 – IX 199 del 08/03/2013

- Letto l'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs 267/200, come modificato ed integrato dal D. L. 174/2012, convertito in Legge 213/2012;
- Richiamata la circolare prot. n. 957163 del 13/12/2012 a firma del direttore dei Servizi Finanziari;
- Visto il Piano di Riequilibrio Pluriennale di cui all'art. 243 bis, ter, quater del decreto legislativo 267/2000, approvato con deliberazione consiliare n. 3 del 28/01/2013.

La presente proposta dichiara l'inservibilità dell'immobile sito in Napoli, già oggetto di esproprio nell'ambito del P.S.E.R., contraddistinto in catasto terreni al Fg 116 particella 1545 ex 611; e dispone l'autorizzazione alla retrocessione in favore del sig. Arena Giuseppe, nato a Napoli il 06/11/1948, quale proprietario del suolo sito in Napoli – Ponticelli – II Contrada Porchiano.

Si rileva che, ai fini del corrispettivo della retrocessione che il sig. Arena deve versare al Comune, occorre indicare, la risorsa, il capitolo di entrata e il relativo accertamento da disporsi sull'esercizio 2013.

Si evidenzia altresì che la cancellazione del cespite, oggetto di retrocessione, comporterà diminuzione del patrimonio immobiliare comunale e una conseguente variazione dell'inventario.

Con le osservazioni di cui sopra, atteso il modesto valore dell'immobile, ~~la~~ dichiarata l'inservibilità dello stesso, l'istanza presentata dall'ex proprietario, si esprime PARERE FAVOREVOLE.

*Il Ragioniere Generale
Dott. V. Mossetti*

OSSERVAZIONI DEL SEGRETARIO GENERALE

8

Sulla scorta dell'istruttoria tecnica svolta dal Servizio proponente.

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dalla dirigenza competente ai sensi dell'articolo 49, comma 1 del D.lgs. 267/2000, in cui viene precisato che: "Dalla presente proposta non deriva né può derivare un aumento di spesa o una diminuzione di entrata, anche con riferimento agli esercizi successivi".

Letto il parere di regolarità contabile, in cui, tra l'altro, viene rilevato che: "[...] ai fini del corrispettivo della retrocessione che il sig. Arena deve versare al Comune, occorre indicare la risorsa, il capitolo di entrata e il relativo accertamento da disporsi sull'esercizio 2013. Si evidenzia, altresì, che la cancellazione del cespote, oggetto della retrocessione, comporterà diminuzione del patrimonio immobiliare comunale e una conseguente variazione dell'inventario. Con le osservazioni di cui sopra, atteso il modesto valore dell'immobile, la dichiarata inservibilità dello stesso, l'istanza presentata dall'ex proprietario, si esprime parere favorevole.".

Con il provvedimento in oggetto, si propone di dichiarare l'inservibilità per le esigenze di completamento del P.S.E.R. (di cui alla legge 219/81), nonché per altri progetti di pubblica utilità, del suolo, già oggetto di esproprio, sito in Napoli alla Contrada Porchiano in Ponticelli, individuato in Catasto al foglio 116-p.lla 1545 ex 611, avente consistenza pari a 118 mq, autorizzandone la retrocessione in favore del sig. Arena Giuseppe, in qualità di proprietario, e stabilendone il corrispettivo nella misura di € 1.174,10.

Dalle dichiarazioni riportate nella parte narrativa della proposta, redatta dalla dirigenza competente e recante l'attestazione di responsabilità in ordine alla veridicità e fondatezza degli atti dei fatti in essa citati, si evince che:

- "[...] il Servizio Demanio e Patrimonio ha rinnovato la richiesta ai vari servizi comunali per accettare l'eventuale esistenza di opere o di progetti di pubblica utilità sulla particella 1545";
- "[...] detti Servizi comunali fornivano tutti, per le rispettive competenze, parere non ostativo alla retrocessione, ad eccezione della Direzione sicurezza e Mobilità Urbana Servizi dati e Regolazione semaforica e la VI Municipalità Ponticelli -Barra-San Giovanni a Teduccio, per le quali comunque si intende acquisito il parere non ostativo alla retrocessione, in quanto ormai decorsi i 45 gg., ai sensi dell'art. 16 della legge 241/90 in materia di pareri richiesti agli organi consultivi.;"
- "[...] il Servizio Tecnico Patrimonio con nota 492060 del 13/06/2012 determinava il prezzo della retrocessione da richiedere al sig. Arena Giuseppe in € 1.174,10";
- "[...] il sig. Arena Giuseppe formalmente accettava detto prezzo con dichiarazione acquisita dal Servizio Demanio Patrimonio e Politiche per la Casa [...]".

Si richiamano:

- gli articoli 46 e 47 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, che disciplinano, rispettivamente, la retrocessione totale e parziale;
- l'articolo 48 del medesimo D.P.R., il cui comma 1, in tema di corrispettivo della retrocessione, prevede che: "il corrispettivo della retrocessione, se non è concordato dalle parti, è determinato dall'ufficio tecnico erariale o dalla commissione provinciale prevista dall'articolo 41, su istanza di chi vi abbia interesse, sulla base dei criteri applicati per la determinazione dell'indennità di esproprio e con riguardo al momento del trasferimento";
- il comma 2- lett. I - articolo 42 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale, nel definire gli atti fondamentali attribuiti alla competenza esclusiva del Consiglio Comunale, stabilisce che rientrano in tali atti gli "acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione [...]";
- il parere n. 35339 del 18/05/2009 con cui l'Avvocatura comunale è intervenuta sulla questione dell'organo comunale competente ad autorizzare le retrocessioni degli immobili espropriati, distinguendo l'ipotesi della retrocessione totale, nella quale l'interessato, al

VISTO:
Il Sindaco
ADM Magistris

L'SECRETARIO GENERALE
PM

ificarsi dei presupposti, vanta un diritto soggettivo alla retrocessione e dunque non è necessaria alcuna valutazione discrezionale da parte del Consiglio Comunale, dall'ipotesi della retrocessione parziale, nella quale il diritto alla retrocessione sorge soltanto a seguito di un'apposita dichiarazione di inservibilità, con la quale la Pubblica Amministrazione opera una scelta discrezionale, che va ad incidere sul patrimonio immobiliare, rientrando così nell'ambito della competenza esclusiva che l'articolo 42 c. 2 lett. L del D.lgs. 267/2000 attribuisce al Consiglio Comunale.

- la posizione sostenuta dall'Avvocatura, espressa anche in appositi pareri sull'argomento (vedi prot. Avvocatura-Area Legale Civile - n. 9359 del 25.07.2005), secondo cui le richieste di retrocessione concernenti immobili espropriati ai sensi della legge 219/81, attengono sempre alla retrocessione parziale, in quanto le procedure espropriative della suddetta legge erano finalizzate alla realizzazione di comprensori edilizi, e non delle singole opere comprese nell'ambito del comprensorio, per cui il mancato utilizzo della singola particella integra un'ipotesi di retrocessione parziale.

Ricordato che:

- la responsabilità in merito alla regolarità tecnica viene assunta dalla dirigenza che sottoscrive la proposta, sulla quale ha reso il proprio parere di competenza in termini di "favorevole", ai sensi dell'articolo 49 del D.lgs 267/2000, attestando, quindi, a mente del successivo articolo 147 bis, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, anche per quanto concerne la congruità del valore stimato per l'immobile oggetto della retrocessione, nell'ambito del controllo di regolarità amministrativa assegnato alla dirigenza stessa nella fase preventiva della formazione dell'atto, al fine di garantire, ai sensi del richiamato articolo 147, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa medesima.
- compete alla dirigenza, secondo quanto stabilito dal comma 3) – articolo 107 del D.lgs. 267/2000, l'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi di governo, mediante l'adozione dei consequenziali atti gestionali.

Sulla scorta delle considerazioni svolte nel parere di regolarità contabile e delle considerazioni espresse dall'Avvocatura Comunale nei richiamati pareri, spettano all'organo deliberante l'apprezzamento dell'interesse e del fine pubblico ed ogni altra valutazione concludente sull'opportunità e convenienza delle scelte, con riguardo al principio di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa, di cui l'efficacia, l'efficienza e l'economicità rappresentano alcuni dei canoni di attuazione.

Il Segretario Generale

W.M.

11.4.13

11.4.13
Il Sindaco Magistris

10

Deliberazione di G.C. di proposta al C.C. n. 234 del 11/6/2013 composta da 10 pagine progressivamente numerate nonché da allegati descritti nell'atto.

SI ATTESTA:

Che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 18.5.13 e vi rimarrà per quindici giorni (art. 10, comma 1, del D.Lgs. 267/2000).

Il Funzionario Responsabile

Data e firma per ricevuta di copia del presente atto da parte dell'addetto al ritiro per il Servizio Segreteria del Consiglio

- Deliberazione adottata dal Consiglio Comunale in data n° .
- Deliberazione decaduta .
- Altro _____

Attestazione di conformità

La presente copia, composta da n. 10 pagine, progressivamente numerate, è conforme all'originale della deliberazione di Giunta Comunale di proposta al Consiglio n. 234 del 11.6.13.

Gli allegati descritti nell'atto:

- sono rilasciati in copia conforme unitamente alla presente (1);
- sono visionabili in originale presso l'archivio in cui sono depositati (1), (2);

Il Funzionario responsabile

(1): Barrare le caselle delle ipotesi ricorrenti.

(2): La Segreteria della Giunta indicherà l'archivio presso cui gli atti sono depositati al momento della richiesta di visione.